

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



TRIBUNALE DI PORDENONE

Attestazione art. 254 DPR n. 115/02:
Applicata a parte da bollo sulla richiesta

e 346 n. 20 GIU. 2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

N. 2665/16 RG N.R.
N. 721/17 RG Trib.

N. 408/18 Reg. Sent.

Data del deposito 23 GIU. 2018

Data Irrevocabilità

Al PM per esecuzione il

N. Reg. 3/SG

Redatta scheda il

Vistata dal Procuratore Generale
di Trieste ex art. 548, 3° c. c.p.p.

il _____

(n. _____ R.Com.)

SENTENZA

(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, sezione penale, nella persona del Giudice **Dr. PIERA BINOTTO** alla pubblica udienza del **9 maggio 2018** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

FARELLA GIOVANNA MARIA nata 25-06-1964 CALABRITTO (AV), residente a MANIAGO-VIA A.MANZONI 20/B/01, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ivan Cesaratto in Maniago Via Roma, 35

Libero - assente

imputato

A) 81, 40, c. 2, 659 1° comma c.p., perché, quale gestore del pubblico esercizio New Bar, abusando di strumenti sonori ed, in particolare, diffondendo musica ad elevato volume all'interno del pubblico esercizio, in orario notturno e non impedendo gli schiamazzi ed i rumori degli avventori, disturbavano ripetutamente il riposo delle persone abitanti negli appartamenti limitrofi ed, in particolare, di SACCON Renzo, PONTONI Paolo e dei loro familiari.

In Maniago dal settembre 2014 al febbraio 2015

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. Toffolon VPO

Dell'avv. G. Coden , difensore e procuratore speciale della p.c. deposita conclusioni scritte e nota spese chiedendo:

e di avv. I. Cesarotto del foro di Pordenone, di fiducia.: assoluzione perché il fatto non sussiste.

Le parti hanno concluso come segue:

il PM chiede: condanna a mesi uno di arresto concesse le circostanze attenuanti generiche

il difensore della parte civile chiede:condannarsi l'imputata alla pena di giustizia ed a risarcire alla p.c. costituita il danno nella misura di € 10.000 o quella diversa che risulterà di giustizia e alla rifusione delle spese di costituzione del giudizio; in subordine, danno al civile e qui provvisoriale immediatamente esecutiva di € 7.500.

il difensore dell'imputato chiede: la difesa si associa al PM per l'assoluzione per incapacità e si rimette sulla richiesta di applicazione della misura di sicurezza

dg
1

MOTIVAZIONE

A seguito di rituale e tempestiva opposizione al decreto penale di condanna n. 769/16, con decreto di citazione emesso dal GIP in data 4.8.2017 e regolarmente notificato FARELLA GIOVANNA MARIA veniva tratta a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere del reato di cui in epigrafe.

All'udienza del 22.11.2017, dopo la costituzione di parte civile di Saccon Renzo, venivano ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti.

Nel corso di successive udienze si procedeva all'istruttoria dibattimentale, con esame dei testi di lista, esame dell'imputata e acquisizione di documentazione varia.

All'odierna udienza, dichiarata chiusa l'istruttoria, dichiarata l'utilizzabilità di tutti gli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento, le parti concludevano come in atti.

Risulta provata la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato a lei ascritto.

Nel settembre 2014 la FARELLA subentrava ai precedenti titolari nella gestione del pubblico esercizio New Bar di Maniago.

Sia nel periodo oggetto del capo d'imputazione (settembre 2014/febbraio 2015) che successivamente (quanto meno fino a settembre 2017) la FARELLA organizzava nel locale intrattenimenti musicali serali e notturni, previo rilascio di autorizzazione acustica in deroga ai valori limite di immissione da parte del Sindaco di Maniago (v. documentazione prodotta dalla difesa all'udienza del 22.11.2017).

Con tali provvedimenti, riguardanti singole serate (per quanto di specifico interesse 11 e 31 ottobre, 15 novembre e 7 dicembre 2014, 15 febbraio 2015), veniva autorizzato lo svolgimento di intrattenimenti musicali a supporto dell'attività principale e nello "spazio interno" al pubblico esercizio, con espresso divieto di utilizzo dell'impianto acustico oltre le ore 24.00 e con la prescrizione di "ridurre sensibilmente il volume acustico dopo le ore 23.00". Le autorizzazioni erano accompagnate da elaborato planimetrico indicante l'ubicazione dell'impianto di diffusione sonora (nell'angolo a destra della porta d'ingresso del locale, prospiciente la galleria).

Dalle testimonianze di Saccon Renzo, Pontoni Paolo, Corozzatto Renzo, Black Giorgio e Di Bernardo Emilio è emerso che la diffusione della musica e gli schiamazzi degli avventori all'esterno del locale arrecavano loro un notevole disturbo durante le ore notturne.

In particolare il Saccon, abitante a circa 20 metri di distanza dal New Bar nel lato opposto del vicolo, a causa del volume della musica prodotta, della voce del DJ, degli schiamazzi, delle urla e dei cori degli avventori che sostavano all'esterno - protratti anche oltre le ore 24.00 - era costretto a rimanere sveglio senza nemmeno poter guardare la televisione, in quanto l'audio veniva coperto. Ciò comportava per il Saccon una notevole riduzione delle ore di sonno, sebbene dovesse alzarsi molto presto la mattina successiva quando doveva recarsi all'estero per lavoro, e una reazione di ansia alla notizia del prossimo evento musicale (che, evidentemente, veniva in qualche modo pubblicizzata). Saltuariamente, per addormentarsi, egli assumeva blandi tranquillanti (Valpinax, En).

Le occasioni di disturbo non erano limitate alle date oggetto delle autorizzazioni in deroga, in quanto - tra manifestazioni musicali e rumori prodotti dagli avventori - si verificavano 4-5 episodi al mese, non solo di sabato ma anche di domenica o in giornate infrasettimanali. Tale situazione aveva indotto il Saccon a tenere un diario, sul quale aveva annotato per praticità le serate "*più critiche*" (tanto da riferire alla P.G. di circa 6-7 episodi nel periodo oggetto di specifico interesse). Egli aveva sperimentato l'inutilità di telefonare nell'immediatezza ai Carabinieri (i quali rispondevano sempre di essere impegnati altrove) e l'impotenza dell'amministrazione comunale a gestire la problematica, anche per questioni di orario di servizio dei Vigili Urbani.

Il Saccon ha riferito di aver sentito da terze persone (tra cui Salvadori Giovanna) che la FARELLA avrebbe detto che quelle serate rappresentavano per lei una necessità sotto il profilo economico e che i condomini che si ritenevano disturbati potevano cambiare casa perché, quando avevano acquistato, ben sapevano che al piano terra dello stabile c'era il New Bar.

Il Pontoni, abitante al terzo piano del condominio in cui è ubicato il locale, ha confermato che gli intrattenimenti musicali si protraevano "*fino a tardissima ora*" (anche le 2.00-3.00 di mattina) e che in quelle occasioni egli era costretto a trasferirsi dal suocero se voleva dormire (dovendo alzarsi la mattina presto per andare a lavorare come autista della SNUA), essendo impossibile rimanere in casa per il rimbombo che saliva dal vano scale, prodotto sia dalla musica che dalle grida dei partecipanti.

Anch'egli ha confermato l'elevata frequenza del disturbo (3-4-5 volte al mese, anche 2 volte in un fine settimana), gran parte con musica e ogni volta con schiamazzi. Ha poi riferito di essere sceso una sera per chiedere di ridurre il volume in quanto "*era impossibile*".

Alla contestazione della difesa (avrebbe dichiarato alla P.G. che nel periodo settembre 2014/marzo 2015 vi erano stati 3-4 episodi "*rilevanti*") il teste ha risposto sbrigativamente ("*sarà così, se ho dichiarato questo*"). Alla domanda se, nel periodo di interesse, venissero rispettate le prescrizioni delle autorizzazioni acustiche in deroga, il Pontoni ha riferito che solo nell'ultimo periodo (quello a ridosso del processo) egli ha potuto apprezzare la riduzione dell'intensità della musica dopo una certa ora. Infine ha precisato che gli schiamazzi si protraevano oltre la chiusura del bar, dato che gli avventori rimanevano in strada.

Corozzatto Renzo, abitante di fronte al New Bar nello stesso vicolo, ha riferito di musica alta e di schiamazzi degli avventori che si protraevano oltre la mezzanotte e occasionalmente fino alle 2.00-2.30 e che si

CG
1

ripetevano quasi ogni week end (almeno 2-3 volte al mese), senza contare altre manifestazioni in occasione di festività infrasettimanali. Il teste ha precisato che il disturbo era dato sia dalla musica che dalle incitazioni del DJ, il quale normalmente si posizionava all'interno del locale (in quel caso si udivano le incitazioni quando la porta si apriva) ma talvolta all'esterno. A causa del disturbo sonoro non si riusciva né a dormire né a riposare e in certi momenti - quando la musica arrivava "*veramente forte*" - nemmeno a parlare.

Black Giorgio, abitante a 30 metri dal locale, ha dichiarato che la musica era insopportabile, durava parecchio e faceva tremare le doppie finestre; la frequenza media degli intrattenimenti era di 2/3 volte al mese; la musica proseguiva anche oltre mezzanotte e poi continuava "*il baccano*" ed era impossibile dormire (anche fino alle 2.00-3.00 del mattino).

Il Black ha ricordato di aver chiamato una volta i Carabinieri alle due di notte, perché "*era impossibile, non ce la facevo più, sono anche iperteso*". Ha riferito poi che gli intrattenimenti autorizzati "*andavano oltre, non finivano mai*", la musica terminava a mezzanotte ma gli schiamazzi proseguivano. Anch'egli ha riferito di aver visto qualche volta le casse e il DJ all'esterno del locale.

Di Bernardo Emilio, abitante a circa 10 metri dal New Bar e ex Sindaco di Maniago, ha dichiarato testualmente: "*purtroppo per me e per la mia famiglia i problemi sono continuati grossomodo come prima, dovuti soprattutto al volume amplificato della musica proveniente dal bar, al vociare delle persone che frequentano il locale e di altre persone collaterali che lascio immaginare ... era un posto, tra l'altro, dove basta poco perché i suoni si amplifichino, con il risultato che non posso ascoltare la televisione, devo chiudere le porte finestre, mi devo serrare in casa e non posso neanche parlare*". La frequenza di tali eventi era anche plurisettimanale (in coincidenza con feste di compleanno o feste di laurea), comunque superiore a quella indicata nelle autorizzazioni acustiche in deroga, e il disturbo si protraeva anche fino all'una o fino alle due-tre di notte.

Il Di Bernardo ha dichiarato di aver segnalato più volte il disturbo al comune e ai Vigili Urbani per le opportune verifiche. Ha poi riferito di aver visto il DJ e le casse acustiche all'esterno, confermando che le prescrizioni delle autorizzazioni non gli risulta venissero rispettate.

I testi hanno ammesso una comprensibile difficoltà a ricostruire con esattezza gli episodi compresi nel limitato periodo cui fa riferimento il capo d'imputazione, dato che il problema si era presentato anche con la precedente gestione del bar ed è continuato ben oltre il febbraio 2015 (v. esposto Saccon del 13.2.2017 prodotto dalla difesa dell'imputata). Hanno però chiaramente dimostrato di attribuire alla nuova gestione FARELLA la continuazione del problema preesistente.

Nel corso del suo esame l'imputata ha dichiarato di non aver mai ricevuto lamentele in ordine a presunti disturbi sonori; di aver ricevuto, anzi, le congratulazioni dell'ex Sindaco Di Bernardo per il sensibile miglioramento della situazione (in contrasto con quanto riferito dallo stesso Di Bernardo); di aver incontrato in due occasioni il Saccon, il quale una volta si mise a battere sui finestrini della loro auto dicendo "*basta ... mi ha rotto*" e un'altra volta scendeva dalle scale del condominio tenendo in mano un foglio e avvicinandosi provocatoriamente a suo figlio.

Secondo la versione della FARELLA vi sarebbero stati più interventi dei Carabinieri e dei Vigili Urbani presso il suo locale ma non sarebbero mai state erogate sanzioni, in quanto lei osservava le prescrizioni delle autorizzazioni e non organizzava intrattenimenti musicali in date diverse da quelle autorizzate; la musica cessava alle ore 24.00, anche se il locale chiudeva alle ore 2.00; il DJ e le casse acustiche erano sempre posizionati all'interno del bar; se udiva schiamazzi, lei stessa usciva all'esterno per richiamare gli avventori.

La FARELLA ha però ammesso di aver ricevuto in una occasione le lamentele del Pontoni e di essere intervenuta per far abbassare il volume. Infine ha riferito che, prima di rilevare il locale, essendo informata del problema esistente con il condominio per il disturbo acustico, aveva avuto un colloquio con il Sindaco Carli, il quale aveva confermato le lamentele provocate dalla precedente gestione e l'aveva comunque esortata ad intraprendere l'attività.

Il teste della difesa Contarini Loris, abitante al secondo piano del condominio, ha riferito di non aver mai avvertito alcun disturbo, precisando però che, abitualmente, trascorreva i week end fuori Maniago, diversamente rientrava il sabato sera verso l'una o le due di notte e in quel caso trovava il New Bar a volte chiuso e a volte aperto. In quest'ultimo caso tendenzialmente la clientela era ancora presente all'esterno del locale, mentre la musica non dava fastidio. Trattasi di una testimonianza poco significativa, se non altro per la dichiarata discontinuità della sua presenza in Maniago nelle serate del fine settimana.

La madre del Contarini, Salvadori Giovanna Francesca, dopo aver esordito dicendo di non essersi mai lamentata di disturbi acustici provenienti dal New Bar, ha poi riferito di essere scesa una volta per chiedere alla FARELLA di abbassare il volume della musica. La stessa ha dichiarato di non aver aderito alla richiesta del Saccon di firmare un esposto. A precisa domanda della parte civile ha negato di aver riportato al Saccon l'affermazione della FARELLA, secondo cui chi aveva acquistato un appartamento in quel condominio ben conosceva l'esistenza del bar, salvo poi alludere ad una conversazione in cui l'odierna imputata si era detta *"pentita"* di aver acquistato il bar in quanto *"i figli avevano controllato e avevano visto come erano le vecchie gestioni ... loro speravano di non avere qualcuno che gli cominciasse a bloccare ..."*.

Il Comandante la Stazione Carabinieri di Maniago ha riferito di ripetute denunce del Saccon, precisando però di non aver rinvenuto relazioni di intervento riguardanti il periodo di interesse (settembre 2014/febbraio 2015) né riscontri di chiamate telefoniche fatte da cittadini. In altri periodi vi sarebbero stati degli interventi in loco che però non avrebbero evidenziato nulla di rilevante, in quanto il bar era già chiuso o prossimo alla chiusura e non vi erano comportamenti *"antisociali"* degli avventori.

Il Comandante della Polizia Locale ha riferito di aver ricevuto lamentele anche nella fase iniziale della gestione FARELLA - e comunque *"lamentele costanti"* - riguardanti soprattutto i fine settimana; di non aver fatto accertamenti diretti (tranne che nel 2017) per impossibilità di effettuare servizi notturni, tanto da concordare con i Carabinieri che questi avrebbero seguito la parte di rilievo penale e i Vigili Urbani quella di rilievo amministrativo. Egli ha confermato che le lamentele riguardavano la musica e gli schiamazzi degli avventori del New Bar protratti oltre la mezzanotte (fino alle ore 1.00-1.30).

9
1

Conclusivamente, dalle convergenti dichiarazioni dei testi Saccon, Pontoni, Corozzatto, Black e Di Bernardo e dalle implicite ammissioni della teste Salvadori è emersa l'effettiva sussistenza del disturbo al riposo dei residenti nella zona ascrivibile agli intrattenimenti musicali organizzati nel locale gestito dalla FARELLA, a causa del volume della musica, del protrarsi della diffusione sonora anche oltre i limiti orari previsti dalle autorizzazioni e degli schiamazzi degli avventori. Questi sostavano all'esterno anche una volta terminato l'intrattenimento musicale in senso stretto, favoriti dalla conformazione del locale (v. fotografia prodotta dalla parte civile all'udienza del 9.5.2018) e dalla circostanza che - per ammissione della stessa imputata - il bar chiudeva solitamente verso le ore 2.00.

E' emerso che il disturbo sonoro era frequente e non sporadico, particolarmente concentrato nei fine settimana, tale da impedire il sonno ed altre normali occupazioni quali la conversazione e l'ascolto della televisione anche per la sovrapposizione di fonti sonore diverse (musica, incitazioni del DJ, urla e schiamazzi degli avventori).

La FARELLA, sebbene edotta dei problemi che già si erano verificati durante la gestione precedente e delle lamentele di alcuni residenti (in particolare Pontoni e Saccon, che in distinte occasioni avevano avvicinato rispettivamente lei e il figlio), non osservava scrupolosamente le prescrizioni delle autorizzazioni acustiche - rilasciate "in deroga" ai divieti altrimenti vigenti - e non si preoccupava di impedire gli schiamazzi esterni, comunque ricollegabili all'attività del locale.

A tale riguardo risulta eloquente la fotografia dimessa dalla parte civile all'udienza del 9.5.2018 (che dimostra la concentrazione di avventori all'esterno del bar, nella galleria antistante), così come risulta eloquente il testo del messaggio postato da tale Fabio Carlon alle ore 23.53 di un sabato sera ("*ditemi se è possibile che ogni volta io debba staccare la musica alle 11 e mezza con il bar pieno fin fuori, per colpa di quattro deficienti che rompono il cazzo perché c'è troppo rumore e non riescono a dormire*"), seguito da altri commenti che esprimono l'incapacità di comprendere le esigenze altrui e di temperarle con le proprie ("*la gente se non vuole casino deve andare ad abitare nei campi, non in centro*" ... "*neanche nei campi, nel deserto del Sahara, da soli senza nessuno intorno*"), come invece richiesto dalle regole della convivenza civile.

La circostanza che non tutti i condomini si fossero lamentati del disturbo acustico non appare decisiva, essendo comunque emerso - dalla deposizione della Salvadori, non firmataria di esposti - che anche lei si era trovata a richiedere alla FARELLA che venisse abbassato il volume, essendo peraltro diverse le sensibilità individuali e la propensione dei singoli ad esporsi personalmente nella rappresentazione di problemi comuni.

Si deve invece escludere un accanimento dei residenti nei riguardi della gestione del bar. Infine, i mancati riscontri da parte di Carabinieri e Vigili Urbani erano dovuti a ragioni organizzative.

Per pacifica giurisprudenza, risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, poiché al gestore è imposto l'obbligo giuridico di controllare,

anche con ricorso allo *ius excludendi* o all'autorità, che la frequenza del locale da parte egli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica (Cass. Pen., sez. Feriale, 28.7.2015 n. 34283; Cass. Pen., sez. I, 3.12.2008 n. 48122).

Ed ancora, integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone l'organizzazione di feste e cerimonie all'interno dello scantinato di un edificio condominiale (nel caso di specie trattasi del piano terra di un edificio condominiale posto all'interno di una galleria) che si protraggano per ore con schiamazzi, rumori e abuso di strumenti sonori, idonei a diffondersi all'interno e all'esterno dello stabile (come nel caso in esame) con pregiudizio della tranquillità di un numero indeterminato di persone (Cass. Pen., sez. I, 17.3.2010, relativa ad un caso - assimilabile a quello di specie - in cui il frastuono, che aveva cadenza bisettimanale, era tale da far vibrare le strutture murarie del fabbricato e da impedire di tenere conversazioni normali o di ascoltare la televisione negli altri appartamenti di esso).

Infine, per la sussistenza del reato non è richiesta la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea diffusa di persone, essendo sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui (Cass. Pen., sez. III, 24.6.2014 n. 8351): condizione che risulta essersi verificata nel caso di specie, dato che il disturbo veniva avvertito sia da condomini dello stesso edificio che da residenti nel vicolo.


Pena adeguata e proporzionata ai criteri previsti dall'art. 133 CP, considerati in particolare la pluralità di occasioni e il grado di colpa (colpa cosciente rasente il dolo) pare quella di giorni 20 di arresto (p.b. giorni 15 di arresto + art. 81 cpv. CP = giorni 20 di arresto), oltre al pagamento delle spese processuali.

Sussistono le condizioni soggettive per la conversione della pena nella corrispondente sanzione pecuniaria nella misura di euro 5.000,00 di ammenda, maggiormente consona al reinserimento sociale della prevenuta.

Ai sensi dell'art. 165, comma 1, CP, considerato il lungo periodo di protrazione della condotta quale emerge dall'istruttoria dibattimentale, appare opportuno subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita - come di seguito liquidati - da eseguirsi nel termine di 3 mesi dall'irrevocabilità della sentenza.

Al riconoscimento della penale responsabilità della prevenuta per il reato a lei ascritto consegue la condanna della stessa al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Saccon Renzo, stimabili in euro 5.000,00 onnicomprensivi (per reiterate deprivazioni di sonno, stato di ansia, sensazione di impotenza e di frustrazione a fronte dell'indifferenza e insensibilità della gestione FARELLA nell'organizzazione degli eventi musicali e nella disciplina della clientela) e alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile da lui sostenute nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

Il termine per il deposito della motivazione viene fissato in giorni 45 per complessità.



P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 CPP;

revocato il decreto penale opposto, dichiara FARELLA GIOVANNA MARIA colpevole del reato a lei ascritto e la condanna alla pena di euro 5.000,00 di ammenda, sostitutiva della pena di giorni 20 di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa subordinatamente al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore di Saccon Renzo, da eseguirsi nel termine di 3 mesi dall'irrevocabilità della sentenza.


Visti gli artt. 538 e ss. CPP;

condanna l'imputata al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Saccon Renzo, che liquida in euro 5.000,00 onnicomprensivi, e alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile sostenute dal Saccon nel presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Motivazione riservata in giorni 45.

Pordenone, 9.5.2018

Il Giudice




TRIBUNALE DI PORDENONE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 23 GIU. 2018



Funzionario Giudiziario
dott.ssa Sandra Pasquali



Prenotato contributo unificato

al n. 264/18 Mod 2ASG

in data 23.06.2018

Pordenone 23 GIU. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Sandra Pasquali

